



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, con diversi operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire su immobili in uso/di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa. Triennio 2025-2027 Applicazione clausole e criteri - art. 57 del D.lgs. 36/2023 – Procedura suddivisa in 9 lotti prestazionali – Importo complessivo € 120.000.000,00 – Gara n. 43912_ Comunicazione aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 90 comma 1 lettera b) e c) del Codice dei Contratti – Comunicazione art. 90 Decreto legislativo 36/2023

Si comunica che, in esito alla verifica del possesso dei requisiti, è stata disposta la nuova aggiudicazione efficace dell'appalto in oggetto a favore degli Operatori economici individuati con determinazione del Direttore del Servizio Lavori e Servizi di Architettura e Ingegneria della Centrale regionale della Committenza del 29 ottobre 2025, n1082 prot.12037 del 29/10/2025 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Tale determinazione è stata adottata in seguito all'annullamento in autotutela della precedente aggiudicazione e per le motivazioni indicate in tale provvedimento di annullamento (n 1081/2025).

La stazione appaltante provvederà ora ad inviare agli aggiudicatari la richiesta dei documenti per la stipula del contratto normativo di Accordo quadro, propedeutica alla successiva attivazione dei contratti attuativi.

Come già comunicato con la precedente comunicazione, predisposta sempre ai sensi dell'articolo 90 del Codice dei contratti pubblici, sono state prese in considerazione esclusivamente le richieste di oscuramento presentate secondo le modalità indicate nel disciplinare (evidenziazione in colore giallo), e di seguito si confermano le risultanze del processo valutativo svolte ai sensi dell'articolo 36 del Codice e già notificate con la precedente comunicazione.

In linea generale, questa amministrazione ha valutato ostensibili tutti quei documenti nei quali non sono contenuti *“segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico”*, così come definito all'art. 35 comma 4 lettera a) del Codice.

Relativamente ai dati personali contenuti nei diversi documenti presentati dagli operatori economici o nei CV:

- nel caso dei Curricula, si è proceduto all'oscuramento dei dati personali e alla conseguente ostensione nel caso in cui sia stato oggetto di valutazione, mentre per quelli non valutati si è proceduto con l'eliminazione o al totale oscuramento;
- per la restante documentazione, nella quale sono stati rilevati dati personali non essenziali o non ostensibili, si è proceduto con l'eliminazione degli stessi.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

I dati giudiziari emersi dalla verifica dei requisiti dei partecipanti, valutati ai sensi degli articoli 95 e 98 del Codice, sono stati oscurati nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy, Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

Si confermano le valutazioni analitiche svolte per l'operatore PFE S.p.A., che ha motivato la richiesta di oscuramento dell'intera offerta economica e dell'offerta progettuale in ragione della presenza di *"informazioni riservate, espressione del Know how e della capacità progettuale aziendale"*. A tal proposito, l'indicato operatore economico dichiara che nell'offerta è stato riversato *"tutto il prodotto dei propri studi, delle proprie scelte e delle esperienze professionali maturate"*, e che, pertanto, *"l'acquisizione dei suddetti dati da parte delle ditte concorrenti conferirebbe a queste ultime un (preziosissimo e) ingiustificato vantaggio in danno degli interessi primari della società e in spregio delle regole della concorrenza che presidono il funzionamento del mercato"*.

Tuttavia, dall'analisi della richiesta di oscuramento emerge che l'Operatore economico si è limitato a esprimere indicazioni generiche omettendo di fornire elementi probatori esplicativi e di dettaglio a comprova delle dichiarazioni rese in ordine alla sussistenza di elementi e prove concrete legittimanti la tutela della riservatezza.

Al riguardo si richiama l'art 35, comma 4, lettera a) del Codice e il paragrafo 16 del disciplinare di gara che dispongono l'obbligo di motivare e comprovare la richiesta di oscuramento.

Come evidenziato dalla giurisprudenza, infatti, *"spetta al concorrente che oppone esigenze di tutela del segreto industriale o commerciale darne conto specificamente (dovendo le stesse essere "circostanziate") e fornirne la prova (dovendo essere anche "documentate")* (così, da ultimo, Cons. Stato, V, 25.06.2025, n. 5547).

Per quanto attiene poi specificamente la tutela del *know how* aziendale, la giurisprudenza ha ribadito che *"ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è ... sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. Infatti, onde perseguire un punto di equilibrio tra esigenze di riservatezza e trasparenza nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, l'ostensione può essere negata solo laddove sussista un'informazione specificatamente individuata suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva* (così, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 17.07.2025, n. 6280; Cons. Stato, V, 25.06.2025, n. 5547; Cons. Stato, V, 15.10.2024, n. 8257).

Alla luce di quanto sopra, per l'offerta presentata dall'operatore PFE S.PA, non sussistendo le ragioni di segretezza, si rigetta integralmente la richiesta di oscuramento.

Ai sensi dell'art. 36, co. 4, del Codice la suddetta decisione è impugnabile, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo con ricorso notificato nei termini ivi indicati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Si comunica, infine, che l'ostensione integrale dell'offerta tecnica dell'operatore aggiudicatario di cui è stato richiesto l'oscuramento non avverrà prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui all'art. 36, commi 4 e 5, del d. Lgs 36/2023 termine dal quale si sottraggono i termini già trascorsi con la prima aggiudicazione (6 giorni) in considerazione dell'immutato posizionamento dell'operatore economico.

Per l'operatore economico GSM Continental Lavori e Servizi S.r.l., che ha evidenziato nell'offerta tecnica alcune parti, senza però allegare motivata e documentata richiesta di oscuramento a sostegno delle condizioni di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 35, la stazione appaltante ha comunque effettuato le sue valutazioni. Si ritiene, di non accogliere l'oscuramento in quanto, anche in questo caso, non si rinvergono le condizioni richieste e contenute nella giurisprudenza sopra richiamata. Si rileva che i documenti tecnici presentati dall'operatore economico sopra richiamato siano ostensibili perché non riconducibili a segreti tecnici e commerciali e/o a processi innovativi che rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica. Le richieste di oscuramento sono riferite a dettagli dell'offerta rispondenti ai criteri (reperibilità, numero di cantieri da gestire in contemporanea, sedi, processi etc), a ruoli ricoperti da alcune figure professionali rispetto alle attività offerte, o a sistemi di comunicazione/procedure organizzative non innovative.

In questo caso comunque, si è deciso, in via del tutto prudentiale e per consentire all'operatore economico l'eventuale impugnazione secondo il rito accelerato di cui all'art. 36, commi 4 e 5, del d. Lgs 36/2023, di pubblicare l'offerta tecnica con le parti oscurate e di ostendere l'intero documento allo scadere dei 10 giorni dalla notificazione della presente comunicazione in considerazione della mutata collocazione dell'operatore economico in lotto differente rispetto alla prima aggiudicazione.

La struttura competente è il Servizio Lavori e servizi di architettura e ingegneria presso la Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza pec pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it

La Responsabile unica del progetto è Roberta Kappler (rkappler@regione.sardegna.it) e l'ufficio di supporto è composto da Marina Cabua (mcabua@regione.sardegna.it) Luana Cau (lcau@regione.sardegna.it) Eugenio Pilo (epilo@regione.sardegna.it) Marta Olla (marolla@regione.sardegna.it) Roberta Meloni (robmeloni@regione.sardegna.it)

Tutte le comunicazioni devono pervenire o attraverso la piattaforma o all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra riportato.

Il presente provvedimento, notificato a tutti gli operatori attraverso la piattaforma digitale SardegnaCat, sarà pubblicato anche nel sito della stazione appaltante all'indirizzo www.regione.sardegna.it sezione Bandi e gare.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

La Responsabile unica del Progetto

La Direttrice del Servizio

(ai sensi dell'art. 30 comma 4 L.R. 31/1998)

Roberta Kappler

Gabriella Mariani